

Direttiva n. 5

Finanziamento di partiti, candidati e comitati

5 novembre 2019

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
- articoli 90-92 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)

B. Persone e organi sottoposti all'obbligo

- 2 Dal 1° settembre 2019 l'obbligo di notificare i contributi al finanziamento delle campagne di elezioni e votazioni è esteso anche ai partiti politici comunali, alle loro eventuali sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale. In precedenza, a questo obbligo soggiacevano solo i partiti, i candidati e i comitati a livello cantonale.
 - 3 Sottostanno all'obbligo di notificazione:
 - a. i partiti e i movimenti politici cantonali o comunali e le loro sezioni, per gli importi superiori a 10'000 franchi l'anno;
 - b. i candidati alle elezioni cantonali o comunali, per gli importi superiori a 5'000 franchi;
 - c. i comitati promotori della domanda di iniziativa o referendum, di sostegno o contrari agli oggetti sottoposti in votazione cantonale o comunale, per gli importi superiori a 5'000 franchi.
 - 4 In generale, per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali distrettuali o sovracomunali (art. 90 cpv. 1 LEDP). Per sezioni di partiti politici comunali si intendono, per esempio, le cosiddette sottosezioni locali.
 - 5 Sono elezioni comunali l'elezione del Consiglio comunale, l'elezione del Municipio e l'elezione del Sindaco.
-

C. Determinazione dell'importo e periodo di riferimento

- 6 I *partiti e i movimenti politici* cantonali o comunali e le sezioni o gli organi loro connessi devono notificare i contributi versati dal medesimo donatore che superano l'importo di 10'000 franchi nel corso dell'anno civile (periodo 1° gennaio-31 dicembre).
- 7 I *candidati* alle elezioni cantonali o comunali e i *comitati promotori, di sostegno o contrari* agli oggetti sottoposti in votazione cantonale o comunale devono notificare i contributi versati dal medesimo donatore che superano l'importo di 5'000 franchi e che riguardano la campagna della medesima elezione o votazione.
- 8 Per il superamento della soglia di notificazione è determinante l'importo complessivo dei versamenti e non l'importo del singolo versamento. Per esempio, il partito politico che riceve nel corso dell'anno tre versamenti di 4'000 franchi ciascuno da parte della medesima persona, è tenuto a notificare il contributo, anche se nessun versamento preso singolarmente supera la soglia. Se invece il partito politico riceve nel corso dell'anno tre versamenti di 4'000 franchi ciascuno da parte di tre persone distinte, non è tenuto a notificare il contributo.

D. Forma e termine di notificazione

- 9 La notificazione dei finanziamenti deve indicare:
 - il beneficiario;
 - il nome, il cognome e il domicilio della persona fisica o la ragione sociale e la sede della persona giuridica donante;
 - la data del versamento e l'importo versato.
- 10 I *partiti e i movimenti politici* cantonali o comunali e le sezioni o gli organi loro connessi devono notificare i contributi annualmente entro il 31 gennaio successivo all'anno civile cui si riferiscono.
- 11 I *candidati* alle elezioni cantonali o comunali devono notificare i contributi:
 - entro tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive, se il contributo è stato versato prima di quel momento;
 - entro tre giorni dal versamento, se il contributo è stato versato dopo la definizione delle liste e delle candidature.
- 12 I *comitati promotori, di sostegno o contrari* agli oggetti sottoposti in votazione cantonale o comunale devono notificare i contributi:
 - entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione della votazione nel Foglio ufficiale o all'albo comunale, se il contributo è stato versato prima di quel momento;
 - entro tre giorni dal versamento, se il contributo è stato versato dopo la pubblicazione del decreto di convocazione.

E. Pubblicazione dei finanziamenti

- 13 La cancelleria comunale pubblica all'albo comunale per un periodo di quindici giorni i finanziamenti notificati. Nella pubblicazione va indicata la data di affissione all'albo comunale.
- 14 I finanziamenti notificati sul piano cantonale sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

F. Sanzioni

- 15 Chi contravviene all'obbligo di notificazione è punito con la multa fino a di 10'000 franchi.
- 16 A livello comunale il perseguimento penale spetta al Municipio sulla base della procedura per le contravvenzioni della legge organica comunale.

G. Entrata in vigore

- 17 La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2019.